

LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2017, N. 9

Variazioni al bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol per gli esercizi finanziari 2017-2019¹

Art. 1 (Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2017-2019, di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2017-2019) e successive modificazioni, sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2017 presenta le seguenti variazioni:

- in termini di competenza: + 17.888.702,00 euro;
- in termini di cassa: + 17.888.702,00 euro.

Art. 2 (Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2017-2019, di cui all'articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2017-2019) e successive modificazioni, sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

¹ In B.U. 30 novembre 2017, n. 48 – Numero Straordinario n. 1.

2. Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2017 presenta le seguenti variazioni:

- in termini di competenza: + 17.888.702,00 euro;
- in termini di cassa: + 17.888.702,00 euro.

Art. 3 (Allegati)

1. In relazione alle variazioni apportate sono approvati gli allegati al bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per quanto modificati.

Art. 4 (Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria)

1. Sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A, concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove autorizzazioni e le riduzioni di spesa derivanti dalla presente legge.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con le modalità previste dall'allegata tabella B.

Art. 5 (Contratto stralcio del personale regionale)

1. In funzione del raggiungimento dell'accordo per la sottoscrizione del contratto stralcio del personale regionale dell'area non dirigenziale relativo agli anni 2016 e 2017, la Giunta è autorizzata a disporre della somma massima di euro 700.000,00 attingendo a risorse non utilizzate derivanti dalle forme di finanziamento del Fondo per il finanziamento del

sistema di classificazione del personale previste dall'articolo 66 del vigente contratto collettivo.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede con un'integrazione di stanziamento di euro 700.000,00 sul fondo per il rinnovo contrattuale con corrispondente riduzione dei fondi speciali all'interno della missione/programma 20/03 (fondi ed accantonamenti/altri fondi), titolo 1 (spese correnti) dell'esercizio finanziario 2017.

Art. 6 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATI²

² Allegati omessi in quanto di contenuto finanziario.
